



00206-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. ELISABETTA ROSI	Presidente
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI	Consigliere
Dott. ALDO ACETO	Consigliere
Dott. GIUSEPPE NOVIELLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ACR

Sent. 1907

UP 4/12/2020

R.G.N. 44222/18

Motivazione semplificata

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza in data 4.10.2019 della Corte di Appello dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.10.2019 la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio circa sei grammi di marijuana suddivisa in piccoli pezzi, nonché quattro dosi della stessa sostanza e tre dosi di hashish, riducendo tuttavia la pena inflittagli dal tribunale di Pescara all'esito del primo grado di giudizio a sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa in ragione del modesto dato ponderale complessivo.

Di

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. invocando l'indirizzo giurisprudenziale opposto a quello seguito dalla Corte di Appello, secondo cui trattasi di circostanza applicabile ad ogni tipo di delitti purchè il fatto risulti commesso per motivi di lucro, ivi compresi i reati in materia di stupefacenti ancorchè connotati da un ridotto grado di offensività della condotta. Deduce che secondo quanto affermato da questa stessa Corte non vi è piena coincidenza tra le due figure giuridiche, richiedendo l'attenuante ex art. 62 n.4) un elemento specializzante rispetto al fatto di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, costituito dall'aver l'agente perseguito un lucro di speciale tenuità, con conseguente esclusione di qualsivoglia duplicazione dei benefici sanzionatori

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

La vexata quaestio, relativa alla compatibilità dell'attenuante del lucro di particolare tenuità con i delitti in materia di droga ed in particolare con la fattispecie della lieve entità che aveva dato origine ad opposti indirizzi interpretativi in seno a questa Corte, è stata risolta dalle Sezioni Unite che con la recentissima sentenza, pronunciata all'inizio del corrente anno, hanno ritenuto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sia applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti concernenti gli stupefacenti, precisando che debba escludersi in tal caso l'assorbimento dell'attenuante nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 - dep. 02/09/2020, DABO KABIRU, Rv. 279499).

La suddetta pronuncia, in quanto resa in data successiva alla sentenza impugnata, impone al giudice a quo di riconsiderare, alla luce dei criteri interpretativi fissati dal Supremo consesso di questa Corte che il Collegio condivide, la questione sottoposta al suo esame dalla difesa in ordine all'applicabilità nel caso di specie della suddetta attenuante. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Perugia.

Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta fermo l'accertamento del reato così

come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dell'attenuante ex art. 62 n.4) cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato

Così deciso il 4.12.2020

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio



Il Presidente

Elisabetta Rosi

